



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 23/08/2018

OGGETTO: Presa d'atto modifica titolarità chiosco/edicola per l'esercizio di rivendita di giornali ubicata in Viale Luigi Cadorna .Nuova concessione occupazione suolo pubblico

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con atto prot. n. 100567 del 04/12/2012 è stata concessa alla società “Edicola Bacchin e Bortoletto sas” – legale rappresentante Bortoletto Michela -, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’installazione di un chiosco/edicola di rivendita di giornali in viale Luigi Cadorna n. 19 a Treviso della superficie di mq. 26,51 (superficie chiosco + area scoperta) di cui al mappale 619 del foglio 29 del catasto terreni – catasto fabbricati Sezione E Foglio 4 mappale 619, cat. C/1, classe 3, cons. 19 mq, rendita 109,90, per una durata di sette anni con decorrenza dal 30 novembre 2012;

- successivamente Bortoletto Michela è cessata dalla carica di socio accomandatario assumendo tale qualifica Bacchin Francesca;

- la nuova denominazione dell’azienda è risultata “Edicola Bacchin Francesca e Bacchin Paola s.a.s.”;

Accertato che ad oggi l’attuale concessionario ha regolarmente pagato il canone o.s.a.p. per l’edicola di cui trattasi, come da comunicazione del 08.08.2017 del servizio Tributario e Tariffario – Ufficio C.o.s.a.p.;

Dato atto che Bacchin Francesca e Bacchin Paola titolari di “Edicola Bacchin Francesca e Bacchin Paola sas”, in data 02.07.2018, numero repertorio 214531, notaio Acconcia Forte, hanno ceduto l’attività di commercio al dettaglio di giornali e riviste di cui sopra a Fania Zanforlin;

Visto l’art. 16 (commi 5,6,7) del vigente “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – C.O.S.A.P, che così recita :

- 5. *In caso di cessione, a qualsiasi titolo, del bene che occupa il suolo pubblico o dell’attività svolta dal concessionario è necessario che il nuovo titolare richieda la concessione;*
- 6. *Di tale cessione deve essere data apposita comunicazione entro 30gg. all’ufficio competente;*
- 7. *Fino al momento della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 6 resta in vigore la concessione originaria.*

Il tutto finalizzato a regolamentare/modificare la titolarità della concessione e per il trasferimento dei diritti e degli obblighi al nuovo titolare;

Dato atto che:

- Fania Zanforlin, impresa individuale, iscrizione REA 412923 con la denominazione “EDICOLA VITTORIA DI FANIA ZANFORLIN” ha presentato in data 6.7.2018, prot. 96489, apposita SCIA per subingresso di attività di vendita di stampa quotidiana Pratica n° -ZNFFNA66L49H823D-02072018-1809- relativamente all’attività di cui trattasi;

- Fania Zanforlin ha presentato in data 13.7.2018, prot. 100172, ulteriore apposita SCIA per subentro nella titolarità della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, Pratica n° -ZNFFNA66L49H823D-12072018-0956-;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica della titolarità della concessione a favore della Sig.ra Fania Zanforlin con trasferimento alla stessa dei relativi diritti ed obblighi approvando una nuova specifica concessione;

Visto che :

- la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Direttiva Servizi o “Bolkestein”) ha formulato una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato, stabilendo che si potrà addivenire alla concessione per l'utilizzo di attività commerciali su aree pubbliche solo mediante idonea procedura di selezione che garantisca imparzialità e trasparenza;

Considerato che, a seguito della suddeta Direttiva Servizi o “Bolkestein”, vi sono state numerose disposizioni di natura attuativa, ed in particolare con il comma 1180 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, è stato stabilito che il termine di scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione stessa ed aventi scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 venga prorogato fino a tale data *“al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo”*;

Considerato che l'attuale concessione risulta in scadenza al 29 novembre 2019 ;

Verificato che, per quanto sopra, si rende necessario predisporre una nuova concessione intestata alla Sig.ra Fania Zanforlin a valere solo sino al 31 dicembre 2020 e dunque di durata inferiore rispetto a quanto previsto ordinariamente per le nuove concessioni (anni sette così come previsto all' art 14 del Regolamento comunale per la disciplina delle rivendite di quotidiani e periodici);

Considerato che il concessionario, ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche “C.O.S.A.P.”, è tenuto al versamento del canone annuale di concessione che ammonta ad Euro 3.500,00 (soggetto a rivalutazione dell'indice F.O.I., art. 27 comma 7 Regolamento C.o.s.a.p), così come calcolato dal servizio Tributario e Tariffario – Ufficio C.o.s.a.p;

Preso atto del :

- Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – C.O.S.A.P., approvato con deliberazione del C.C. n. 72.852/100 del 29/11/1999 e s.m.i.;
- Regolamento comunale per la disciplina delle rivendite di quotidiani e periodici approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 3.2.2003 e smi;

Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 di cui alla DCC n° 75 del 20/12/2017;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.

DETERMINA

1. di approvare le premesse che si intendono qui richiamate come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto della modifica nella titolarità della concessione per l'occupazione di suolo pubblico relativa all'edicola per l'esercizio della rivendita di giornali ubicata in Viale Luigi Cadorna 19 e dunque dell'avvenuto subentro della Sig.ra Fania Zanforlin, trasferendo alla stessa i relativi diritti ed obblighi;
3. di prevedere, ai sensi del comma 1180 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, che il termine di scadenza di tutte le concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione suddetta - "*edicole/chioschi per l'esercizio di rivendita di giornali*" - ed aventi scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 vengano prorogate fino a tale data e che eventuali nuove concessioni rientranti nella casistica di cui al presente provvedimento abbiano egualmente scadenza al 31 dicembre 2020;
4. di approvare una nuova concessione, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, intestata alla Sig.ra Fania Zanforlin a valere sino al 31 dicembre 2020;
5. di comunicare il presente provvedimento a Bacchin Francesca e Bacchin Paola , alla Sig.ra Fania Zanforlin, al SUAP e al servizio Tributario e Tariffario – Ufficio C.o.s.a.p;

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA